



**CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE**

Consorzio Piave prot. n. 0017078 del 09-07-2021

Comune di Volpago del Montello
Piazza Ercole Bottani n.4
31040 Volpago del Montello(TV)
volpago@pec.comunevolpago.it

e per conoscenza a:

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi 1
31100 Treviso (TV)
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: parere alla variante 6 al Piano degli Interventi di Volpago del Montello

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 11918 in data 25/05/2021;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT di Volpago del Montello (prot. 12879 del 08/08/2013) e alla Variante n. 3 al PI (prot. 11014 del 18/06/2018) e successivo protocollo 13386 del 05/09/2019;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

COMUNICA

parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla variante n. 6 al Piano degli Interventi di Volpago del Montello, condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) In aggiunta a quanto riportato al paragrafo 7.3.2 della VCI, si ricorda che sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:

Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S.Maria in Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
C.F. e P.IVA 04355020266

info@consorziopiave.it
consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917
Fax 0423 601446

Unità periferiche

Treviso
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo
Via Belluno, 2

-Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;

-Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;

-Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

2) Si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti.

3) per superfici superiori a mq 500 i valori minimi dei volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione sono:

- 800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per la nuova viabilità, piazzali e parcheggi,
- 700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree artigianali e produttive,
- 600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree residenziali;

detti volumi potranno essere individuati in bacini di invaso naturali (depressioni del terreno), vasche di accumulo, manufatti e tubazioni di diametro non inferiore a Dn 50, considerando un riempimento dell'80%;

4) In corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di invaso prescritto, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro minimo di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s-ha (o 5 l/s ha se recapita in un'area a criticità idraulica o a deflusso difficoltoso), dotato di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo.

Restano valide le prescrizioni generali inserite nel precedente parere protocollo n. 13386 del 05/09/2019.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati:
Protocollo n. 13386 del 05/09/2019.
Responsabile del procedimento Cisterna Anita
Istruttore Cisterna ing. Anita
N. pratica 89341 PB/AC/ac



CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE

Comune di Volpago del Montello
Piazza Ercole Bottani n.4
31040 Volpago del Montello(TV)
volpago@pec.comunevolpago.it

e per conoscenza a:

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi 1
31100 Treviso (TV)
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

PROT. **13386** /2019 **10 5 SET. 2019**

OGGETTO: parere alla variante 5 al Piano degli Interventi di Volpago del Montello

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 9987 in data 02/07/2019;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D. Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT di Volpago del Montello (prot. 12879 del 08/08/2013) e alla Variante n. 3 al PI (prot. 11014 del 18/06/2018);

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

COMUNICA

Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S. Maria in Colle, 2
31044 Montebelluna (TV)
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it
consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917
Fax 0423 601446

Unità Periferiche
Treviso
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo
Via Belluno, 2



parere favorevole, ai soli fini idraulici, in merito alla valutazione di compatibilità idraulica riferita alla Variante n. 5 al PI di Volpago del Montello, redatta ai sensi della DGR n. 2948/2009, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni

-si ricorda che le varianti puntuali 2b e 3a, qualora dovesse decadere il vincolo di inedificabilità, dovranno rispettare un invaso di 700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata trattandosi di aree artigianali e produttive ed attenersi allo schema procedurale di cui al successivo punto 1).

-il volume di invaso individuato nell'ambito di variante 4 risulta idoneo al rispetto dei volumi minimi di invaso prescritti dal consorzio in ambito residenziale (600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree residenziale). Si ricorda inoltre che per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

-In accordo con il precedente parere al PAT protocollo 12879 del 08/08/2013, andranno indicati all'articolo 24 delle NTO i principali vincoli sulle condotte pluvirrigue:

- lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.

-Si chiede di inserire nelle NTO le seguenti prescrizioni di carattere generale relative alla compatibilità idraulica in accordo o ad integrazione del precedente parere al PAT protocollo 12879 del 08/08/2013:

1) Sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:

- Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque



meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

2) In particolare per superfici inferiori a mq 500 lo smaltimento delle acque meteoriche, tramite infiltrazione, dovrà avvenire nella misura indicativa di un pozzo perdente di diametro Ø200 cm, profondo 3,00 m (ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata) considerando, per ogni pozzo, un potere infiltrante di 20 l/s, purché esista un franco di almeno di 2.00 m tra il fondo del pozzo e la falda, con pareti forate e riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura.

3) Si raccomanda di progettare i volumi di invaso a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che risulti attuabile un più agevole controllo e accurata manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi distribuiti.

4) per superfici superiori a mq 500 i valori minimi dei volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione sono:

800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per la nuova viabilità, piazzali e parcheggi,

700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree artigianali e produttive,

600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata per le nuove aree residenziali;

detti volumi potranno essere individuati in bacini di invaso naturali (depressioni del terreno), vasche di accumulo, manufatti e tubazioni di diametro non inferiore a Dn 50, considerando un riempimento dell'80%;

5) In corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di invaso prescritto, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro minimo di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s-ha (o 5 l/s ha se recapita in un'area a criticità idraulica), dotato di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo;

6) ai fini cautelativi e di sicurezza sarà pure necessario garantire tra il livello di massimo invaso, raggiunto all'interno delle tubazioni, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento, un franco di almeno cm 30;

7) il piano di imposta dei nuovi fabbricati e degli accessi più depressi (rampe, bocche di lupo ecc.) dovrà essere fissato in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno ad una quota comunque superiore di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati e addirittura vietati in aree ad elevato rischio idraulico, dovranno essere perfettamente impermeabilizzati e dotati di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento.

8) Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1 ‰, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.

9) Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

10) E' vietato il tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs.152/06 e dell'art.17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro

interno almeno di 80 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.

11) Nel caso di spostamento e/o ricalibratura di canali o corsi d'acqua di interesse Consorziario, ancorchè privati, sarà necessario predisporre l'elaborazione di un progetto completo della documentazione grafica e descrittiva opportuna, che sarà oggetto di rilascio di parere/autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica.

12) Si ricorda che le acque di prima pioggia provenienti dai nuovi parcheggi o piazzali ad uso industriale e produttivo, in cui sia prevista la movimentazione di automezzi e/o lo sversamento di liquami, oli, idrocarburi, ecc., prima del recapito verso la rete di scolo superficiale, devono essere sottoposte a trattamenti di sedimentazione e disoleatura, dimensionati secondo le indicazioni contenute nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.

13) Si ricorda inoltre quanto previsto al punto 10, art. 39 delle NTA del PTA riguardo al divieto di realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m², fatte salve le deroghe di legge.

14) Una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con Tr=50 anni e fino al 75% per le piogge con Tr=100 anni in collina e montagna e con Tr=200 anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10⁻³ m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, può essere smaltita tramite sistemi di infiltrazione nel sottosuolo come pozzi perdenti di diametro 200 cm e profondi 3 m nella misura di 1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata, o in alternativa di diametro 200 cm e profondi 5 m nella misura di 1 ogni 1000 mq di superficie impermeabilizzata, purchè esista un franco di almeno 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale di grande pezzatura e con distanza reciproca non inferiore a 20 m, che permettono di ridurre del 50% i suddetti valori di volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione.

15) E' opportuno inoltre che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota adeguatamente rialzata rispetto alla quota di scorrimento delle tubazioni di raccolta. In questo modo, nel caso in cui le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione.

Vale comunque quanto riportato all'ultimo paragrafo del nostro parere protocollo 11014 del 18 giugno 2018 circa l'adozione di misure per la compensazione idraulica delle acque meteoriche e la necessità di richiedere al Consorzio il parere idraulico.



Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Allegati:
Protocollo 11014 del 18/06/2018
Protocollo 12879 del 08/08/2013
Settore Pianificazione Sistema Gestione Sicurezza
Istruttore Cisterna ing. Anita
N. pratica 74648 PB/EF/ac



PARERE MOTIVATO
n. 138 del 22 Giugno 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Sesta Variante al Piano degli Interventi del Comune di Volpago del Montello (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VIncA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VIncA);



- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 22 giugno 2021 come da nota di convocazione in data 21 giugno 2021 prot. n.279687;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Volpago del Montello con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.552020 del 29.12.2020 e n. 246211 del 28.05.2021, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Sesta Variante al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.53185 del 18.03.21 acquisito al prot. reg. al n.126983 del 19.03.21 dell'ULSS2;
- Parere n.29002 dell'1.04.21 acquisito al prot. reg. al n.148039 dell'1.04.21 di ARPAV;
- Parere n.2093 del 6.04.21 acquisito al prot. reg. al n.153092 del 6.04.21 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 71/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto della verifica di assoggettabilità è la Sesta Variante al Piano degli Interventi del Comune di Volpago del Montello (TV). A seguito dell'accoglimento di alcune richieste dei cittadini pervenute all'Amministrazione comunale la variante in oggetto introduce limitate modifiche cartografiche e normative recependo:

- due richieste di modesto adeguamento dei limiti della zona previgente C1.2/83 all'ambito di urbanizzazione consolidata del PAT, confermato nella tavola di adeguamento alla legge sul consumo di suolo e conforme alla disciplina degli ambiti di urbanizzazione consolidata del PAT;
- due richieste di stralcio (variante verde) di due lotti (n. 11 e n. 41) e riclassificazione dell'area di proprietà da zona C1.S a zona agricola;
- l'individuazione di una zona D3/9 a seguito di specifica proposta della proprietà entro il limite degli ambiti di urbanizzazione consolidata individuato ai sensi della LR 14/2017 e già ricompreso negli ambiti di edificazione diffusa del PAT;
- la semplice riclassificazione di una zona produttiva localizzata entro il polo produttivo del Capoluogo, già classificata come D2/4 ed ora accorpata alla previgente D1/1 a seguito di richiesta della proprietà;



- la conversione di un'area classificata nel vigente P.I. come verde privato che viene accorpata alla limitrofa zona C1.1/73 a seguito di richiesta della proprietà e comunque ricompresa entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla LR 14/2017;
- l'individuazione delle zone C1.2/57a/b dove la porzione b è un ampliamento della previgente C1.2/57 ad invarianza di dimensionamento conforme al P.A.T. ed alla Variante specifica per l'adeguamento alla L.R. 14/2017;
- limitate modifiche alle NTO del PI necessarie al fine di garantire l'invarianza del dimensionamento del PI a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell'art. 48 ter comma 4 della LR 11/2004, nonché ad introdurre le specifiche prescrizioni da osservare in sede di intervento definite nell'ambito delle Varianti cartografiche n. 3 e n.7;

DATO ATTO CHE con la variante in esame vengono, inoltre, apportate modifiche normative sui seguenti temi:

- Allegato A alle NTO: Schede dei beni ambientali. La modifica degli interventi ammessi, relativamente a due edifici di valore storico-monumentale-ambientale, schedati con i numeri 73-7-0 e 106-02-0, richiede rispettivamente la riproposizione tipologica per il primo e la sostituzione edilizia per il secondo.
- Allegato C alle NTO: indirizzi operativi sulle caratteristiche tipologiche, costruttive, formali e insediative. Si inserisce un richiamo al parere della Soprintendenza, che è sempre fatto salvo in quanto parere sovraordinato.

DATO ATTO CHE le limitate modifiche delle zone introdotte con la variante comportano:

- un carico insediativo aggiuntivo di 1.948 mc, pari a 13 abitanti teorici;
- lo stralcio di capacità insediativa relativamente ai due lotti in zona C1.S corrispondente a complessivi 1.200 mc, pari a 8 abitanti teorici;

Pertanto, il carico insediativo aggiuntivo totale ammonta 748 mc, pari 5 abitanti teorici.

Il dimensionamento complessivo di piano si attesta a 345.370 mc, corrispondenti a 2.368 abitanti teorici, che sommati ai 10.177 residenti comporta un carico insediativo complessivo di 12.545 abitanti teorici insediabili. La variante non comporta consumo di suolo poiché tutti gli ambiti di variante sono localizzati entro gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" definiti dal PAT;

DATO ATTO CHE nel rapporto ambientale preliminare per ogni ambito è stata sviluppata un'attenta analisi delle diverse componenti / matrici ambientali coinvolte ed è stata verificata la coerenza della proposta con la pianificazione sovraordinata non riscontrando elementi di contrasto o incoerenza. L'analisi sulle componenti ambientali interessate dalla Variante non ha dato evidenza di potenziali situazioni di criticità ambientale derivanti dalle trasformazioni proposte. Nel Rapporto Ambientale preliminare è stata analizzata la coerenza della trasformazione con la pianificazione sovraordinata, non riscontrando elementi confliggenti o preclusivi alla realizzazione delle opere e delle previsioni contenute nella Variante in esame;

DATO ATTO CHE l'analisi istruttoria tecnica compiuta sulla documentazione esaminata come riportata nello specifico "Rapporto Ambientale Preliminare" e nella documentazione integrativa fornita ha comunque consentito la formulazione della presente proposta di giudizio di sostenibilità ambientale per tutte le aree poste in Valutazione;



ESAMINATI i pareri resi dalle autorità ambientali consultate, dai quali sono emerse alcune indicazioni, che si ritiene opportuno richiamare. Nello specifico nel parere Arpav *“In merito alle varianti degli ambiti 5 e 6 destinati ad uso agricolo, relativamente agli impatti sull’ambiente derivabili dall’utilizzo di fitosanitari, tra la normativa di settore, si richiama in particolare il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”, che definisce le misure per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM. 22 gennaio 2014” e la DGRV n. 1133 del 19/07/2017 “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.”.*

Per gli ambiti 2 e 7 in merito ad impermeabilizzazione delle superfici scoperte, acque meteoriche di dilavamento, acque di prima e seconda pioggia di lavaggio si rispetti quanto indicato dalla normativa e in particolare dell’art. 39 delle NTA del PTA.

Dal momento che si intendono apportare modifiche agli strumenti di pianificazione si evidenzia l’opportunità di riportare negli elaborati e nelle tavole eventuali aggiornamenti in merito alla perimetrazione delle discariche presenti sul territorio comunale, anche ai fini dell’implementazione del quadro conoscitivo così come previsto dalla L.R. 11/2004.”;

DATO ATTO CHE in relazione alla richiesta di chiarimenti della Commissione regionale VAS del 11 maggio 2021 inerenti gli ambiti n. 2 e n. 7, il comune ha fornito le informazioni richieste. In merito all’attività di cui al punto 2 si tratta di comparto produttivo industriale che si occupa della realizzazione su commessa di manufatti in acciaio, e di impianti industriali. Le attività partono dalla progettazione, continuano con il taglio e la sagomatura della materia prima costituita da lamiere e profilati di acciaio di varia dimensione, l’assemblaggio, la saldatura, l’imballaggio e lo stoccaggio a deposito del prodotto finito, si concludono con la spedizione con automezzi. Il volume di mezzi pesanti in uscita ed in entrata è pari a circa 400 mezzi anno. Il percorso dei mezzi si attesta nell’ambito della viabilità della zona industriale ovvero nell’ambito della quale è inserita l’area aziendale. Il ciclo produttivo aziendale non prevede utilizzo di acque di lavorazione industriali. Gli utilizzi sono esclusivamente quelli assimilati ad usi domestici per servizi del personale addetto nel settore produttivo e nel settore servizi. Il ciclo produttivo non prevede utilizzo di materiali con emissioni odorigene. Alcune lavorazioni realizzate nell’ambito dello stabilimento di produzione (all’interno dei capannoni di produzione) prevedono emissioni sonore il cui impatto è stato più volte valutato con rilievi sul campo e con uno studio di valutazione di impatto acustico sui ricettori più prossimi all’area dell’azienda. Le emissioni risultano entro i limiti previsti per la destinazione d’uso dell’area. L’azienda è in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera nr. 971/2005 del 07/11/2005 successivamente integrata e rinnovata con A.U.A. del 22.08.2017, Nr. Protocollo 71533/2017 2, N. Reg. Decr. 316/2017. L’autorizzazione è relativa alle emissioni in atmosfera degli impianti di aspirazione e trattamento dei fumi derivanti dalle attività di saldatura e taglio a fiamma dei materiali in acciaio utilizzati nel processo produttivo. I fumi sono raccolti a mezzo di convogliatori e trattati con sistemi di abbattimento “ad umido” e con sistemi a filtri e cartucce.

La settima modifica consiste nella localizzazione di un’area a destinazione D3/9 – Commerciale, direzionale di completamento, in Via Cal Trevigiana, a Venegazzù. In relazione allo scenario progettuale ipotetico, il lotto in esame ha una Superficie Fondiaria di mq. 4.141 con possibilità, nel rispetto delle distanze dai confini e dalle strade, di ipotizzare l’insediamento di due unità commerciali con superficie totale ciascuna di mq. 925 di cui superficie di vendita di 700 mq perché



i rimanenti mq. 225 verranno destinati a servizi e magazzini. L'offerta infrastrutturale dell'area è di due tipi poiché lungo il lato sud si pone sul fronte della Strada Regionale n. 348 "Feltrina" mentre ad est si pone sul fronte della strada comunale via Cal Trevigiana, sulla quale sono presenti anche i due accessi all'area. Per quantificare i flussi di traffico indotto che derivano dallo specifico progetto, nelle giornate di punta prese in esame avremo il massimo del traffico complessivo in entrata ed in uscita pari a 118 veicoli il sabato con una unità alimentare ed una non alimentare ed il minimo con due unità non alimentari il venerdì con 58 veicoli complessivi in entrata ed in uscita. Considerando inoltre la posizione in adiacenza alla SS 348 Feltrina e il traffico da questa indotto che ammonta a circa 18.000 – 19.000 passaggi bidirezionali suddivisi in maniera quasi proporzionale tra le due direzioni (fonte Studio di Impatto sulla Viabilità PdL Feltrina 6 – Comune di Treviso, indagine settembre 2016) e che nell'ora di punta transitano circa 1.435 veicoli (circa 715 con direzione Montebelluna e 720 con direzione Treviso) si stima che l'incremento dei veicoli, nell'ora di punta, come descritto in precedenza, non modifichi né il livello di servizio della SS 348 né abbia effetti sulla qualità dell'aria prodotte dall'emissione dei veicoli medesimi. L'ambito non dovrà aggravare la situazione attuale relativo allo stato qualitativo bio-chimico delle acque superficiali, in particolare degli scoli afferenti. Pertanto in base alla tipologia di superfici e attività insediate dovrà essere valutata la tipologia di sistema di raccolta e gestione delle acque che evita il rilascio di inquinanti nella rete sotterranea anche attraverso eventuali sistemi di pretrattamento delle acque meteoriche, (provenienti da viabilità e parcheggi e altre superfici). Si rileva che l'allacciabilità alla rete idrica è possibile, mentre non è presente la rete fognaria pubblica lungo le due strade che circondano l'ambito di Variante. Come avviene per la maggior parte del territorio comunale, la problematica viene risolta con un sistema fognario puntuale con depurazione e successiva dispersione dei reflui con un sistema di subirrigazione;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 21.06.2021, dalla quale emerge che, esaminata la documentazione e preso atto dei contenuti dei pareri formulati dalle competenti autorità ambientali, la Sesta Variante al Piano degli Interventi del Comune di Volpago del Montello (TV), non debba essere sottoposta a procedura di VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che siano ottemperate alcune specifiche prescrizioni;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Sesta Variante al Piano degli Interventi del Comune di Volpago del Montello in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. in fase di attuazione, devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
2. devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017 e con il quadro prescrittivo del parere n. 150 del 25/11/2015 dalla Commissione Regionale VAS;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
 - prescrivendo:
 - I. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cerambyx cerdo*, *Coenonympha oedippus*, *Lycaena dispar*, *Morimus asper*, *Osmoderma eremita*, *Zerynthia polyxena*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Protochondrostoma genei*, *Sabanejewia larvata*, *Telestes souffia*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Coronella austriaca*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Alcedo atthis*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Falco peregrinus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Musccardinus avellanarius*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*;
 - II. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente



- spetttrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- III. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- IV. di verificare e documentare, per il tramite dei comuni di Volpago del Montello, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- riconoscendo:
- qualora non in contrasto con la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (DD.G.R. n. 4240/2008, 893/2017, 300/2018, 501/2019, 925/2019, 338/2020), la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *“piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza”* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde”, “11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “11330 - Ville Venete”, “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12112 - Insediamenti zootecnici”, “12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)”, “12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12190 - Scuole”, “12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12240 - Rete ferroviaria con territori associati”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13110 - Aree estrattive attive”, “13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13420 - Aree in



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

3. negli ambiti riclassificati con n. 5 e n. 6 vanno applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie;
4. devono essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti, in particolare, per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi potenzialmente inquinanti.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA
PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 8 pagine